

Regolamento del Consiglio

Comunale e delle

Commissioni Consiliari

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 19.02.2001

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04.02.2004

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 28.10.2004

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12.06.2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.09.2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.05.2022

INDICE

Consiglio Comunale

Disposizioni generali

- Art. 1 - Consiglio Comunale
- Art. 2 - Regolamento del Consiglio Comunale
- Art. 3 - Sede delle adunanze
- Art. 4 - Presidenza del Consiglio Comunale – Compiti del Sindaco

Funzionamento del consiglio

Convocazione

- Art. 5 - Competenza
- Art. 6 - Avviso di convocazione
- Art. 7 - Ordine del giorno
- Art. 8 - Deposito degli atti
- Art. 9 – Numero Legale
- Art. 10 – Seduta in prima convocazione
- Art. 11 – Seduta in seconda convocazione

Svolgimento dei lavori

- Art. 12 - Pubblicità delle sedute
- Art. 13 - Partecipazione ai lavori
- Art. 14 - Ordine dei lavori
- Art. 15 - Verifica del numero legale
- Art. 16 – Designazione degli scrutatori
- Art. 17 - Discussione
- Art. 18 - Mozione d'ordine
- Art. 19 - Questioni pregiudiziale e sospensiva
- Art. 20 – Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 21 - Fatto personale
- Art. 21 – Bis - Svolgimento delle sedute in modalità videoconferenza

Votazioni

- Art. 22 - Modalità generali
- Art. 23 - Votazione palese
- Art. 24 - Appello nominale
- Art. 25 - Votazione segreta
- Art. 26 - Esito della votazione

Disciplina delle adunanze

- Art. 27 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 28 - Comportamento del pubblico
- Art. 29 - Scioglimento dell'adunanza

Deliberazioni e verbali

Art. 30 - Deliberazioni

Art. 31 - Segreteria

Art. 32 - Verbale dell'adunanza

Consiglieri comunali***Decadenza e diritti***

Art. 33 - Decadenza

Art. 34 - Diritto d'iniziativa

Art. 35 - Richiesta di convocazione

Art. 36 - Interrogazioni

Art. 37 - Interpellanze

Art. 38 - Mozioni

Art. 39 - Informazione ed accesso

Gruppi consiliari

Art. 40 - Costituzione dei gruppi consiliari

Art. 41 - Capigruppo

Art. 42 - Prerogative dei gruppi

Art. 43 - Conferenza dei capigruppo

Commissioni consiliari

Art. 44 - Individuazione

Art. 45 - Composizione

Art. 46 - Funzioni

Art. 47 – Riunioni e validità

Art. 48 - Termini per l'esercizio delle funzioni

Art. 49 - Durata

Norme finali

Art. 50 - Approvazione del regolamento

Art. 51 - Entrata in vigore

CONSIGLIO COMUNALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è diretta espressione, democraticamente eletta, della comunità di Baricella
2. Organo del Comune, ne determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico controllandone l'attuazione.
3. Le sue competenze sono determinate dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e dallo Statuto.

Art. 2

Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle prerogative dell'organo e dei suoi componenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello Statuto comunale e al Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.
3. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale.
4. L'interpretazione del presente regolamento è sempre attribuita al Consiglio Comunale, a cui viene sottoposta dal Presidente (Sindaco), previo parere del segretario generale.

Art. 3

Sede delle adunanze

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede comunale, in un'apposita sala aperta al pubblico.
2. Il Sindaco può disporre, in via eccezionale e per motivi particolari, che l'adunanza del consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale.

Art. 4

Presidenza del Consiglio Comunale – Compiti del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono svolte dal vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, il Sindaco assente o impedito è sostituito dall'Assessore più anziano per età fra i componenti della Giunta.
3. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela le prerogative, assicura lo svolgimento delle funzioni affidate al medesimo dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e, ispirandosi a criteri di imparzialità, interviene a tutela delle prerogative del Consiglio e dei suoi componenti.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CONVOCAZIONE

Art. 5 Competenza

1. La convocazione del consiglio è effettuata dal Sindaco, alla cui esclusiva responsabilità competono la determinazione della data dell'adunanza e dell'orario di svolgimento, nonché la compilazione dell'ordine del giorno.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione del consiglio compete al vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, la convocazione compete all'Assessore più anziano per età fra i componenti della Giunta.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza provvede, previa diffida, il prefetto.
4. La convocazione del consiglio con inserimento all'ordine del giorno di argomenti determinati può essere richiesta al Sindaco, a norma dell'art. 18 dello Statuto da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.
5. Nei caso contemplato dal comma 4 la seduta consiliare deve aver luogo entro un termine non superiore ai venti giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.

Art. 6 Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione è notificato presso il domicilio eletto da ogni consigliere obbligatoriamente stabilito nel territorio del comune dal personale incaricato, che ne ottiene ricevuta, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere altresì recapitato a mezzo di posta elettronica all'indirizzo appositamente fornito dal consigliere.
3. In caso di urgenza il termine per la consegna dell'avviso di convocazione è ridotto a 24 ore.
4. In caso di urgenza possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.
5. Copia dell'avviso di convocazione è affissa all'albo pretorio del Comune ed inviata ai responsabili degli uffici e servizi comunali e ai Presidenti delle Consulte di Frazione.

Art. 7
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno che deve riportare in maniera concisa, ma tale da consentire una precisa comprensione, ciò che sarà sottoposto all'esame del Consiglio.
2. Gli oggetti, fatte salve disposizione specifiche dello Statuto e degli altri regolamenti, sono ordinati di norma secondo il seguente schema:
 - a) Proposte di deliberazioni;
 - b) Risposte ad interpellanze, interrogazioni;
 - c) Comunicazioni del Sindaco.

Art. 8
Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale entro la mattinata del giorno lavorativo utile precedente la seduta del Consiglio.
2. Le proposte di deliberazione devono essere corredate dai pareri prescritti dalla legge.

Art. 9
Numero Legale

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione risulta regolarmente costituito se sono presenti almeno cinque dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco. In seconda convocazione il Consiglio Comunale risulta regolarmente costituito se sono presenti almeno quattro dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una presenza qualificata.
2. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 10
Seduta in prima convocazione

1. Il Sindaco accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri prescritti all'art. 9 comma 1, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli oggetti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso un verbale nel quale vengono indicati i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze giustificate.
4. In caso di seduta in prima convocazione dichiarata deserta è facoltà del Sindaco riconvocare il Consiglio con avviso da notificare ai consiglieri ventiquattro ore prima.

Art. 11
Seduta in seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti. Quando l'avviso di convocazione indichi anche il giorno della seduta successiva in caso di seduta andata deserta, l'avviso per la seduta in seconda convocazione è consegnato ai soli consiglieri non intervenuti alla precedente seduta.
3. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 12
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico.
2. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il consiglio può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
3. Il consiglio è convocato in seduta riservata quando, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si renda necessario tutelare la riservatezza delle persone.
4. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Sindaco, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Ove nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 3, il consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.
5. Durante la seduta riservata può restare in aula, oltre al segretario generale il personale addetto alla vigilanza, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 13
Partecipazione ai lavori

1. I componenti della giunta comunale in qualità di Assessori esterni, prendono parte alle sedute del consiglio senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.
2. Nel corso della seduta il Sindaco, può invitare a prendere posto in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:
 - a) Responsabili degli uffici o dei servizi comunali;
 - b) amministratori di aziende ed istituzioni dipendenti o di enti ed organismi nei quali il Comune è rappresentato;
 - c) consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi;
 - d) amministratori, rappresentanti o esperti di altri enti o società.

Art. 14
Ordine dei lavori

1. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, il consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza dei Consiglieri presenti, senza discussione.

2. Un argomento iscritto all'ordine del giorno può essere ritirato o rinviato ad altra seduta, su proposta del Sindaco

3. Il consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) proposte volte a manifestare l'orientamento del consiglio su materie di particolare gravità ed urgenza, senza impegnare il bilancio;

b) comunicazioni urgenti del Presidente, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta notizia.

4. Gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di un'adunanza sono iscritti con precedenza all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art.15

Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale, per accertare l'esistenza del numero legale.

2. Il Sindaco, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da un Consigliere.

3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

4. Se la seduta non è in numero legale, il Sindaco può sospenderla fino ad un massimo di trenta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale.

Art.16

Designazione degli scrutatori

1. All'inizio della seduta il Sindaco designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Art. 17

Discussione

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia o dal Consigliere incaricato.

2. Introdotto l'argomento, per la durata complessiva di trenta minuti, sullo stesso possono intervenire gli Assessori con diritto di replica se o in quanto necessario.

3. Gli interventi di ciascun consigliere, di norma non potranno eccedere la durata di venti minuti e comunque gli interventi di ciascun gruppo non potranno eccedere la durata di 30 minuti.

4. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salva autorizzazione del Sindaco Presidente. A nessuno è permesso di interrompere chi parli, salvo per un richiamo al regolamento da parte del Sindaco. Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame.

5. Gli interventi devono essere svolti, di norma, in lingua italiana.

6. Quando su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, un consigliere per ciascun gruppo ha facoltà di esprimere

la dichiarazione di voto. I consiglieri dissenzienti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di cinque minuti.

Art. 18

Mozione d'ordine

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine; il tempo previsto per l'illustrazione della mozione è di cinque minuti.
2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento consiliare.
3. Il consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi. Sul contenuto della mozione decide il Sindaco, sentito il segretario generale.

Art. 19

Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. Prima dell'inizio della discussione su una proposta di deliberazione o prima della votazione finale ciascun consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.
4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 20

Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Prima della votazione possono essere presentati, da ciascun Consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura di iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tali ordini del giorno ed emendamenti debbono essere, di norma, redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco.
3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.
4. In ogni caso non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile.

Art. 21

Fatto personale

1. Costituiscono fatto personale gli attacchi al comportamento del consigliere, l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne precisa i motivi. Il Sindaco decide al riguardo. Se il consigliere persiste dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese a maggioranza dei presenti. Possono

rispondere unicamente i consiglieri chiamati in causa, entro il limite di tempo di cinque minuti.

Art. 21-bis

Svolgimento delle sedute in modalità videoconferenza

1. Fatto salvo quanto contenuto nel presente Regolamento, per ragioni di celerità di svolgimento della seduta, per permettere la maggiore partecipazione possibile dei Consiglieri e sfruttare le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica, il Presidente del Consiglio può disporre che lo svolgimento di una o più sedute di Consiglio avvengano da remoto, in modalità c.d. "videoconferenza", attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge in materia di permessi e giustificazioni per l'assenza dal lavoro dei componenti del Consiglio.

2. Lo svolgimento delle sedute da remoto deve permettere il rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità. Il Comune di Baricella, in tali casi, garantisce l'utilizzo di un sistema informatico idoneo, accessibile a tutti i Consiglieri senza nessun onere. Analogamente, per quanto possibile viene garantita la fruizione della seduta in diretta streaming nei confronti della cittadinanza interessata, sempre senza oneri. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori. La piattaforma deve garantire, altresì, che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

3. In caso di svolgimento di una o più sedute da remoto, l'Ente assicura in ogni caso la regolare convocazione, la messa a disposizione della documentazione iscritta all'ordine del giorno e la possibilità per tutti i Consiglieri di intervenire secondo le modalità e le tempistiche di cui al presente Regolamento. Il sistema informatico adottato deve altresì permettere l'identificazione certa dei partecipanti in ogni momento della riunione consiliare, anche ai fini della verifica del numero legale, garantire la regolarità dello svolgimento delle sedute e delle espressioni di voto, nonché l'esercizio delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa spettanti al Segretario, ai sensi dell'art. 97, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Il predetto sistema deve assicurare anche l'attività di assistenza amministrativa e organizzativa da parte dei competenti Uffici dell'ente.

4. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta. L'espressione di voto è resa individualmente, con voce ben udibile, ed è attestata nel verbale in seguito a chiamata nominale del Segretario. Il voto sull'immediata eseguibilità delle deliberazioni è espresso con separata votazione sempre per appello nominale. È ammesso il

voto elettronico utilizzando la piattaforma offerta dal sistema informatico individuato dall'Ente. Tale piattaforma deve garantire l'identità dei votanti e l'espressione del voto. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono escludendo la riconducibilità del voto a chi lo ha espresso, attraverso apposita funzionalità della piattaforma ovvero mediante altra modalità telematica preimpostata dall'ente, che garantisca la segretezza del votante. Soltanto in caso di urgenza, momentanea indisponibilità del sistema informatico o ulteriore motivo che non permetta la segretezza del voto, il Presidente del Consiglio può richiedere, previa votazione unanime dei Consiglieri presenti in seduta, che il voto segreto avvenga in forma palese fatto salvo per le specifiche statuizioni di legge in materia.

5. I Consiglieri che per qualsiasi ragione si assentano per la trattazione di un determinato oggetto o abbandonano la seduta, devono intervenire per dichiararlo espressamente al fine di permettere la verbalizzazione dell'assenza. Ciascun componente, per consentire una chiara riproduzione della propria voce ed evitare sovrapposizioni con altri Consiglieri, abilita il microfono solo al momento del proprio intervento. La volontà di intervenire è segnalata mediante richiesta vocale o mediante l'utilizzo dell'apposita funzionalità prevista dal sistema informatico adottato.

6. La partecipazione alle sedute avviene nel rispetto del principio di buon andamento e del decoro delle istituzioni. Il Consigliere assicura che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta. Il Presidente dell'assemblea anche nelle sedute svolte in videoconferenza dispone dei poteri e delle prerogative di ordine, gestione e disciplina di svolgimento e di intervento previsti dal presente Regolamento.

7. Alla convocazione delle sedute deve essere data idonea pubblicità con indicazione della modalità di svolgimento. Gli atti adottati e i verbali delle sedute indicano che la seduta è avvenuta in base al presente articolo.

8. Le sedute di Consiglio registrate sono sempre accessibili sul portale istituzionale dell'Ente a tutti gli interessati.

VOTAZIONI

Art. 22

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Sindaco, assistito dal segretario e da tre scrutatori almeno uno dei quali appartenente a gruppo di minoranza da lui designati all'occorrenza.

3. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno comporta distinta votazione; le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sul provvedimento, a seconda del momento in cui sono state sollevate; le proposte di emendamento ammesse sono votate prima dell'atto a cui si riferiscono. Ove trattasi di proposta composta di diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio su proposta anche di un solo consigliere procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci. E' sempre ammessa la votazione per parti separate. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli o voci separate, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti.

4. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 23
Votazione palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento invitando ad esprimere la rispettiva posizione, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, contrari, o che intendono astenersi.
3. Accertato l'esito della votazione con l'ausilio del segretario generale, il Sindaco proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo il suo svolgimento.

Art. 24
Appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando tale procedura è prescritta dalla legge o dallo Statuto, o in tal senso si è pronunciato il consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno tre consiglieri.
2. L'appello è effettuato dal segretario generale. I consiglieri rispondono ad alta voce; il loro voto è annotato a verbale. Il risultato è proclamato dal Sindaco.

Art. 25
Votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede. Le modalità di svolgimento garantiscono a ciascun consigliere la segretezza del voto.
2. Nei casi in cui la legge o lo Statuto stabiliscono che tra gli eletti debba esservi una rappresentanza della minoranza, i consiglieri votano o una proposta complessiva di nomi che tenga conto di tale criterio di suddivisione, o un numero limitato di nominativi; in quest'ultimo caso sono eletti coloro che, nei rispettivi schieramenti, riportano il maggior numero dei voti.
3. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a dichiararlo, in modo che possa risultare nel verbale.
4. A seguito delle votazioni, allo spoglio delle schede ed al computo dei voti provvede il segretario, coadiuvato da tre scrutatori scelti dal Sindaco prima delle operazioni di voto. In caso di irregolarità, o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il risultato del voto e i nominativi degli eletti sono comunicati al consiglio dal Sindaco.

Art. 26
Esito della votazione

1. Eccettuati i casi, previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali siano richieste una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato, ogni deliberazione del Consiglio Comunale è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione, non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 27

Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Sindaco. Ottenutala, parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco ed al consiglio.
3. Non sono consentiti dialoghi tra i consiglieri. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Non è consentito a chi parla divagare, trattare argomenti estranei all'ordine del giorno o parlare in nome di consiglieri assenti. Ove ciò si verifichi, il Sindaco richiama all'ordine il consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.
5. Nel corso della discussione i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei confronti di proposte, opinioni o atti di carattere politico amministrativo. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle caratteristiche personali e all'onorabilità degli interlocutori o di terzi. Non sono consentite imputazioni di mala intenzione.
6. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite nel presente articolo, il Sindaco lo richiama all'ordine. Dopo un secondo richiamo rimasto senza esito, il Sindaco interdice la parola al consigliere fino al termine della discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese se revocare l'interdizione o confermarla, infliggendo al consigliere una nota di biasimo.

Art. 28

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentito qualsiasi mezzo o atteggiamento che interferisca con le funzioni del consiglio, possa arrecare turbativa ai suoi lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei consiglieri.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi dell'opera della polizia municipale.
4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle diffidate verbalmente ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

Art. 29

Scioglimento dell'adunanza

1. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del Sindaco, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il Sindaco dichiara sospesa la riunione.
2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il Sindaco, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i consiglieri che il consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

DELIBERAZIONI E VERBALI

Art. 30 Deliberazioni

1. La volontà del consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo. Il voto sulle mozioni dà origine a risoluzioni ed ordini del giorno.
2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione è affidata al Responsabile preposto.
3. Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini stabiliti ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto della votazione, a meno che un consigliere ne chieda la lettura parziale o integrale.
4. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il consiglio. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
5. Secondo i principi dell'autotutela, il consiglio ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.

Art. 31 Segreteria

1. Il Segretario Generale, partecipa alle adunanze del Consiglio.
2. Coadiuva il Sindaco nell'interpretazione del regolamento consiliare, nel controllo della regolarità delle operazioni di voto, nell'accertamento dei risultati, nelle decisioni in merito alle mozioni d'ordine.
3. Cura la verbalizzazione delle sedute. Esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge.

Art. 32 Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal consiglio.
2. Per ogni argomento il verbale riporta i sunti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei consiglieri contrari ed astenuti su loro richiesta. Registra la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese, nominativa o segreta della votazione. Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Il verbale della seduta riservata riporta la sintesi della discussione, omettendo i particolari riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulle persone.
3. Gli interventi svolti nel corso della discussione sono di norma integralmente riportati su nastro magnetico ed eccezionalmente inseriti a verbale riportando sinteticamente i concetti espressi da ciascun consigliere, quando gli interessati ne fanno esplicita richiesta. Le dichiarazioni di voto vengono inserite o allegate integralmente nel verbale.
4. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse tra i consiglieri non sono riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale.
5. Il verbale è firmato dal Sindaco e dal segretario generale.
6. I verbali della seduta precedente, si intendono tacitamente approvati qualora entro la data della seduta immediatamente successiva non pervengano richieste di rettifica.

CONSIGLIERI COMUNALI

DECADENZA E DIRITTI

Art. 33

Decadenza

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, il Consigliere che non interviene a quattro sedute consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio.
2. Sono considerate cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute consiliari, quelle riconducibili a malattia del Consigliere, a motivi familiari, per preannunciate ferie, impegni lavorativi, professionali, istituzionali, partitici e sindacali.
3. Il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate dal parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
4. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
5. Scaduto il termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 34

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento i consiglieri possono, in particolare:
 - a) richiedere la convocazione del consiglio;
 - b) modificare le proposte sottoposte all'esame del consiglio;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) presentare la mozione di sfiducia;
 - e) accedere agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

Art. 35

Richiesta di convocazione

1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. La richiesta, indirizzata al Sindaco in forma scritta, è presentata al protocollo del Comune. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione a protocollo.

Art. 36

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta per sapere: se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su tale fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se la Giunta o il Sindaco intendano comunicare al

Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

2. I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere anche risposta scritta.

3. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore Preposto all'argomento, entro trenta giorni e/o se possibile alla prima seduta utile del Consiglio dopo la presentazione.

4. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di dieci minuti.

5. Il Consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno; l'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti.

6. Gli altri consiglieri non possono intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante.

7. Le interrogazioni urgenti, riferibili a questioni di particolare attualità, presentate dieci giorni prima di una seduta consiliare vanno considerate automaticamente iscritte all'o.d.g della seduta. Le stesse riceveranno risposta nel corso della seduta, fatto salvo il caso di rinvio per necessità istruttorie.

Art. 37 ***Interpellanze***

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco, per iscritto circa i motivi e gli intendimenti dell'azione della Giunta su questione che riguardano determinati aspetti delle competenze politico-amministrative della Giunta stessa.

2. Alle interpellanze risponde il Sindaco o l'Assessore Preposto all'argomento, entro trenta giorni e/o se possibile alla prima seduta utile del Consiglio dopo la presentazione.

3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza.

4. I consiglieri possono intervenire sull'argomento; uno dei firmatari può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.

5. Ciascun intervento non può eccedere la durata di dieci minuti.

6. Il Sindaco può a sua discrezione disporre che distinte interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.

7. Le interpellanze urgenti, riferibili a questioni di particolare attualità, presentate dieci giorni prima di una seduta consiliare vanno considerate automaticamente iscritte all'o.d.g della seduta. Le stesse riceveranno risposta nel corso della seduta, fatto salvo il caso di rinvio per necessità istruttorie.

Art. 38 ***Mozioni***

1. La mozione è un atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco e la Giunta al compimento di atti o all'adozione di iniziative di propria competenza.

2. La mozione è presentata in forma scritta da almeno due consiglieri o da un gruppo consiliare ed è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio per la prima seduta utile e comunque non oltre venti giorni dalla data di presentazione, compatibilmente con il periodo feriale del Consiglio.

3. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.

4. La mozione può sempre essere ritirata.

Art. 39 ***Informazione ed accesso***

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dagli Enti ed aziende dipendenti, le informazioni e la documentazione in loro possesso.

2. I consiglieri hanno diritto ad ottenere copie di atti, documentazioni e informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le prerogative di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate al solo scopo dell'espletamento del mandato di consigliere.
4. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.
5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o il settore preposto all'argomento.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 40

Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, formano di regola un Gruppo Consiliare. Ciascun gruppo consiliare è formato da almeno due consiglieri. E' consentita la formazione di un gruppo consiliare, anche in presenza di un solo consigliere, purché unico eletto di una lista. I consiglieri di più liste possano dar vita ad un unico gruppo consiliare.
2. L'adesione ad un gruppo consiliare è riservata alla libera scelta di ciascun consigliere, ed è suscettibile di modifica nel corso del mandato.
3. I gruppi consiliari comunicano per iscritto al Sindaco, entro dieci giorni dall'insediamento del consiglio o dalla loro formazione, i nominativi dei componenti.
4. I consiglieri che intendono cessare di far parte di un gruppo consiliare, ne danno comunicazione scritta al Sindaco, indicando se intendano associarsi ad un gruppo consiliare già costituito, ovvero dare vita ad un nuovo gruppo, ma in questo caso dovranno utilizzare una denominazione diversa da quella di provenienza.

Art. 41

Capigruppo

1. I gruppi consiliari provvedono, entro dieci giorni dalla loro formazione, alla comunicazione al Sindaco dell'avvenuta nomina del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano.

Art. 42

Prerogative dei gruppi

1. Ai gruppi consiliari sono fornite, a norma di Statuto, le attrezzature, i servizi e le risorse finanziarie idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni.
2. La dotazione dei mezzi di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto delle risorse a disposizione del Comune, delle esigenze basilari presenti in ogni gruppo e della consistenza numerica di ciascuno di essi; tale dotazione sarà determinata con la delibera di approvazione del bilancio preventivo annuale.
3. Ai Gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di un locale, nel palazzo comunale, con arredi e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento dei gruppi stessi. Nella suddetta sede è installato un apparecchio telefonico abilitato all'esterno e riservato ai gruppi.
4. Le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie (nell'ambito del budget stabilito in bilancio) sono stabilite dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo.
5. Le eventuali risorse finanziarie complessive verranno assegnate per il 50% in parti uguali a ciascun gruppo e il restante 50% calcolato in base alla consistenza numerica del gruppo.
6. Le tipologie di spese per il funzionamento dei gruppi imputabili al budget amministrativo

in dotazione sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- a) spese di corrispondenza, di riproduzione documenti;
 - b) spese telefoniche;
 - c) spese di aggiornamento (libri, riviste)
 - d) spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente, quali organizzazione di riunioni, convegni, incontri con esperti.
7. Gli impegni di spesa e gli atti di gestione finanziaria per l'utilizzo delle risorse finanziarie sono assunte dal Responsabile del Settore competente. Il fondo in dotazione può essere impiegato per spese di modica entità per sopperire ad eventuali carenze nella strumentazione fornita dall'Ente. Detta strumentazione resta comunque di proprietà dell'Ente.
8. Alle spese occorrenti al funzionamento dei gruppi provvede, dietro formale richiesta, il responsabile del settore interessato.
9. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio è comunicato ai capigruppo consiliari l'elenco delle deliberazioni di competenza della Giunta Comunale.
10. I gruppi consiliari possono emettere comunicati stampa informativi della propria attività anche attraverso l'organo di stampa dell'amministrazione comunale.

Art. 43

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo, è costituita dal Sindaco e dai capigruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari. I capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti da un altro consigliere, anche indicato informalmente.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco o quando ne faccia richiesta un capogruppo. Può riunirsi, anche in modo informale, sia preliminarmente alle adunanze consiliari, sia nel corso delle medesime, ove il Sindaco ne ravvisi la necessità.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei consiglieri rappresentati.
4. La conferenza ha carattere consultivo, fatte salve le sedute dedicate alla determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 42, comma 2.
5. Il Sindaco può sottoporre all'esame della conferenza, questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico istituzionale.

COMMISSIONI CONSILIARI

ART.44

Individuazione

1. Sono individuate come indispensabili ad un più adeguato miglioramento del Consiglio Comunale le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - Affari Generali - Amministrativi – Finanziari - Servizi Sociali - Sanitari - Assistenziali - Scolastici
SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE - Assetto ed utilizzo del territorio - Ambiente – Opere Pubbliche - servizi Sportivi e Culturali

ART. 45

Composizione

1. La composizione di dette Commissioni è improntata al rispetto di criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza, assicurando, comunque, la presenza delle minoranze. Il numero dei membri ed i criteri di assegnazione di membri sono stabiliti con la deliberazione del Consiglio Comunale all'istituzione di ciascuna Commissione.
2. Pur senza prendere parte ad eventuali votazioni, il Sindaco o l'Assessore delegato, gli

Assessori, tutti i Consiglieri Comunali possono partecipare alle sedute delle Commissioni.

3. Ciascuna Commissione al suo interno nominerà un Presidente ed un Vice Presidente.

4. Il Presidente presiede la Commissione, assicura il buon andamento dei lavori, predispone l'ordine del giorno e la relativa documentazione inviandola ai componenti la Commissione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il regolamento.

5. In caso di impedimento del Presidente i compiti di cui al precedente comma sono svolti dal Vice Presidente.

ART.46

Funzioni

1. Le Commissioni Consiliari permanenti, quali organismi interni del Consiglio Comunale, hanno funzioni referenti ed istruttorie relative ad atti deliberativi di competenza del Consiglio.

2. Le stesse possono inoltre esprimere pareri o svolgere attività preparatorie, istruttorie o redigenti su indirizzi e orientamenti da sottoporre al Consiglio Comunale e sugli atti rientranti nella competenza del Consiglio Comunale.

3. Gli uffici sono tenuti a mettere a disposizione delle Commissioni permanenti ogni atto e documento che supporta la materia di competenza delle Commissioni.

4. Ciascun membro della Commissione può proporre alla discussione della stessa, argomenti rientranti nelle funzioni descritte nei commi 1) e 2) del presente articolo.

ART. 47

Riunioni e validità

1. Le sedute si tengono di regola presso la Residenza Municipale nel giorno e nell'ora fissata, con apposito invito, dal Presidente di ciascuna Commissione.

2. La convocazione dovrà essere recapitata a ciascun componente almeno tre giorni antecedenti la data fissata per la riunione.

3. La seduta si intende valida a tutti gli effetti se ad essa intervengono almeno la metà più uno dei componenti.

4. Le Commissioni possono prevedere sedute allargate allo scopo di permettere audizioni di organismi, rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, curatori di interessi diffusi costituiti in associazionismo, comitati e singoli rappresentanti su questioni specifiche dell'area politica di competenza e di interesse collettivo.

5. In caso di impedimento, ciascun membro delle Commissioni può essere sostituito da altro Consigliere appartenente al medesimo Gruppo Consiliare.

6. I consiglieri facenti parte delle Commissioni rinunciano al gettone di presenza, come per legge.

ART.48

Termini per l'esercizio delle funzioni

1. Relativamente alle materie di cui alle lettere a) e b) dell'art. . 42 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, fatte salve le modifiche regolamentari rese obbligatorie da modificazioni legislative, il Sindaco trasmette al Presidente della Commissione interessata le proposte di delibera. -

2. La Commissione esprime un parere sulle proposte.

3. Nel caso in cui la Commissione non esprima il parere, la proposta potrà essere comunque discussa in Consiglio Comunale.
4. Per quanto riguarda le proposte di delibera non rientranti nel comma 1 del presente articolo, il Sindaco d'intesa col Presidente della Commissione, decide l'assegnazione alla Commissione.
5. Su tali proposte non è obbligatorio il parere della Commissione e, nel caso di assegnazione, la Commissione deve esprimersi nel tempo intercorrente tra la convocazione del Consiglio Comunale e la seduta.

ART.49

Durata

1. Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale che le ha nominate. Durante il corso del mandato può, comunque, procedersi a surroga per causa di dimissioni volontarie, o a sostituzione dei componenti sulla base di motivata comunicazione da parte del capogruppo consiliare di riferimento.
2. Il componente, che si assenta senza giustificato motivo o a più di tre riunioni consecutive, cessa dalla carica.

NORME FINALI

Art. 50

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La stessa procedura è applicata per apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia.